

## **Legge federale sull'edilizia di protezione civile**

**Modificazione del 20 giugno 1980**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera  
decreta:*

I

La legge federale del 4 ottobre 1963 <sup>1)</sup> sull'edilizia di protezione civile è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 1.*

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa alle spese per l'attuazione dei provvedimenti presi, eccetto quelli negli edifici privati giusta l'articolo 2. Essa tiene conto della capacità finanziaria dei Cantoni e della situazione particolare delle regioni di montagna.

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione assegna sussidi del 10–20 per cento per le spese d'attuazione dei provvedimenti edilizi negli edifici pubblici giusta l'articolo 2; il Cantone e il Comune assegnano, insieme, un sussidio di almeno il 30–40 per cento, in modo che il sussidio complessivo raggiunga almeno il 50 per cento.

*Art. 7 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> Quando i provvedimenti protettivi, tecnici o edilizi, sono presi per edifici pubblici esistenti, senza che ne sussista l'obbligo giusta l'articolo 2, il sussidio della Confederazione è del 35–45 per cento; il Cantone e il Comune assegnano, insieme, un sussidio di almeno il 35–45 per cento, in modo che il sussidio complessivo raggiunga almeno l'80 per cento.

*Art. 12*

7. Pigione I lavori per la sistemazione di ricoveri in edifici già esistenti contano, nella misura dei costi di costruzione, se del caso dedotti i sussidi cantonali e comunali, come migliorie in favore dei locatari; si deve tuttavia tener conto degli svantaggi che a questi ne derivassero:

*Art. 13*

8. Permessi di costruzione I permessi cantonali di costruzione sono accordati soltanto se i progetti corrispondono alle esigenze minime, conformemente all'articolo 8, e alle disposizioni esecutive e sono stati approvati dagli uffici competenti.

*Art. 21 cpv. 3*

<sup>3</sup> Dopo l'entrata in vigore della revisione del 1980, i provvedimenti edilizi sono sussidiati secondo le vecchie aliquote se la domanda di sussidio, particolareggiata e completa, è presentata prima del 31 dicembre 1980.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 1980

Il presidente: Ulrich

Il segretario: Sauvant

Consiglio nazionale, 20 giugno 1980

Il presidente: Hp. Fischer

Il segretario: Zwicker

Data di pubblicazione: 1° luglio 1980 <sup>1)</sup>

Termine di referendum: 29 settembre 1980

## **Legge federale sull'edilizia di protezione civile Modificazione del 20 giugno 1980**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1980
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.07.1980
Date	
Data	
Seite	614-615
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 201

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.